

NEWS LUGLIO-AGOSTO 2019

CHIUSURA ESTIVA:

Ambienta Srl sarà chiusa per ferie dal 12 al 23 Agosto. I servizi riprenderanno regolarmente a partire dal 26 Agosto. Approfittiamo dell'occasione per augurare a tutti i nostri clienti buone ferie.



SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 27787: LA FORMAZIONE ADEGUATA E LA CONDOTTA ABNORME DEL LAVORATORE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27787 del 24 Giugno 2019 ha ribadito ancora una volta cosa s'intende per formazione sufficiente e adeguata e quando la condotta del lavoratore possa definirsi abnorme. Lo ha fatto in riferimento ad un infortunio mortale occorso in provincia di Belluno ad un lavoratore durante l'abbattimento di un albero.

Al datore di lavoro era stato contestato di avere ommesso di assicurare al lavoratore suo dipendente una formazione adeguata nonché l'informazione relativa alle modalità di abbattimento alberi. Il lavoratore, a causa di queste carenze informative e formative era stato schiacciato (con conseguente decesso) da un abete che aveva tagliato con una tecnica errata.

Per la Corte Territoriale apparivano palesi i profili di colpa in capo al datore di lavoro a causa di una carente ed inadeguata formazione non corredata da attestazioni di effettiva partecipazione a corsi. Inoltre, la Corte Territoriale, circa le cause del fatto, escludeva l'esorbitanza e l'eccezionalità della condotta del lavoratore il quale, secondo quanto sostenuto dalla difesa, non solo aveva intrapreso l'attività del taglio dell'albero di iniziativa autonoma ma, addirittura, in violazioni di precise prescrizioni del datore di lavoro e del preposto, in quanto non erano stati apposti accorgimenti visibili e segnali idonei a rammentargli

l'eventuale istruzione ricevuta verbalmente.

Il datore di lavoro era ricorso per Cassazione con due specifiche motivazioni:

1. La contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova, circa i profili di colpa riconosciuti in capo al datore di lavoro a causa della carente informazione e formazione impartita sul contenuto della prestazione e sulla tecnica lavorativa da osservare, visto che dall'istruttoria era emerso che:
 - a. Al lavoratore deceduto era stato vietato il taglio degli alberi;
 - b. L'infortunato non era mai stato adibito in precedenza al taglio degli alberi;
 - c. La formazione e l'informazione integralmente ricevute riguardavano l'attività di sramatura degli alberi una volta a terra dopo il taglio;
 - d. All'infortunato erano stati consegnati DPI correlati alle attività da compiersi e ai rischi connessi fornendo specifiche istruzioni sulle piante che non andavano lavorate.

2. La violazione di legge in relazione agli art. 40 e 41 comma 2 c.p., in ragione di un comportamento eccentrico ed eccezionale del lavoratore il quale aveva, di propria iniziativa, proceduto al taglio dell'abete anche in presenza di contrarie istruzioni fornite dal datore di lavoro e che il preposto avesse prescritto all'infortunato di limitarsi alla sramatura di una pianta che egli aveva appena finito di tagliare. Per la difesa, la condotta posta in essere dal lavoratore si era caratterizzata per imprevedibilità ed abnormità in quanto tesa ad eludere gli ordini e le prescrizioni impartite ai lavoratori.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso con le seguenti motivazioni:



1. Ha confermato quanto affermato dal giudice distrettuale secondo il quale la fase formativa, vista la mancata partecipazione del lavoratore a corsi di formazione e la carenza della documentazione prodotta dalla difesa del datore di lavoro, era del tutto carente in relazione alla prestazione di taglio delle piante cui l'infortunato era assegnato.

2. Ha confermato quanto sancito, sempre dal giudice distrettuale, circa la contestualizzazione dell'obbligo di informazione, non alla ausiliaria e complementare prestazione della sramatura delle piante da abbattere, come richiesto dalla difesa del datore di lavoro, bensì a quella che era la principale attività dell'azienda e cioè il taglio delle piante e la lavorazione del legname.

Visto che l'infortunato era stato assunto dieci giorni prima dell'evento e, come esperienza lavorativa, vantava quella di muratore, appariva palese che l'inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche dell'infortunato nell'ambito del settore di attività del taglio degli alberi, imponevano sia un periodo di apprendistato con l'affiancamento di personale più esperto cominciando con attività ausiliarie o di supporto e giustificavano, nel contempo, *<<la somministrazione al lavoratore apprendista di una formazione idonea a garantire l'apprendimento delle tecniche di abbattimento e di sramatura ma, in ogni caso, ad assicurare l'osservanza di precauzioni necessarie a prevenire, anche in relazione alle prestazioni cui sarebbe stato nel tempo chiamato a svolgere, il realizzarsi di eventi dannosi>>*.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, era del tutto illogico ritenere che l'informazione e la formazione da somministrare all'infortunato dovesse essere limitata alle sole pratiche ausiliarie e di supporto quali la sramatura, visto che lo stesso preposto

aveva ammesso che l'infortunato, nei giorni precedenti l'evento, aveva abbattuto autonomamente alberi anche se di ridotte dimensioni rispetto quello coinvolto nell'infortunio.

3. Circa la consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali, secondo la Corte di Cassazione, non era rilevante che nel verbale di consegna dei DPI sottoscritto dal lavoratore infortunato quest'ultimo riconosceva di essere stato informato sul loro utilizzo e sui rischi della lavorazione, *<<in quanto il giudice di appello ha evidenziato come il datore di lavoro, pure avendo ottenuto una sorta di liberatoria dai propri dipendenti in ordine alla dotazione di strumenti antinfortunistici, di fatto aveva eluso gli obblighi sullo stesso incombenti sul luogo di lavoro, che non si arrestavano alla acquisizione e alla fornitura dei presidi volti ad assicurare la protezione dei singoli dipendenti ma, come prescrive la disposizione normativa richiamata nel capo di imputazione, imponevano di richiedere l'osservanza della utilizzazione dei suddetti dispositivi, poiché il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle dopo avere somministrato al lavoratore una adeguata formazione sull'utilizzo dei presidi e sui rischi connessi alle lavorazioni cui il lavoratore era chiamato a partecipare>>*

Contattaci

Ambienta Srl

Via G. Leopardi 31/E

52025 Montevarchi (AR)

055.9102708

info@ambienta.biz,

formazione@ambienta.biz

www.ambienta.biz

4. Per quanto riguarda l'eccezionalità e l'esorbitanza dell'azione del lavoratore la Suprema Corte ha precisato che: *<<è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli>>.*

In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, non va dimenticato che, in ogni caso, vale il principio secondo il quale: *<<non avendo il lavoratore ricevuto una adeguata formazione sul contenuto della prestazione lavorativa, né verificabili prescrizioni lavorative sui limiti cui era tenuto il suo intervento, la sua condotta, benché imprudente e avventata, non può assurgere a causa esclusiva dell'infortunio occorso quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità>>.* Questo perché, ricordiamo, le regole riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa.

INAIL: CONCORSO “BUONE PRATICHE IN EDILIZIA”

L'Inail ha indetto la prima edizione del concorso nazionale “Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili”

Lo scopo del concorso è quello di creare e diffondere un archivio di buone pratiche facilmente consultabile ed applicabile. Alle buone pratiche, infatti, è attribuito ormai un ruolo strategico per la promozione della salute e sicurezza nel settore edile.

Possono partecipare al concorso le imprese del settore edile che operano, anche indirettamente, nei cantieri temporanei o mobili, i coordinatori per la sicurezza nei cantieri e gli enti pubblici. Ogni partecipante può inviare fino a tre proposte, per ognuna delle quali è necessario compilare il modulo d'iscrizione.

La procedura per l'iscrizione e l'invio del materiale è disponibile dal 22 Luglio 2019 al 22 Novembre 2019 e dovrà avvenire in modalità telematica tramite apposito portale messo a disposizione dall'Inail.

Le prime 3 buone pratiche ritenute migliori per ogni categoria di partecipanti saranno premiate con targhe al merito, saranno presentate nel corso delle giornate della sicurezza in edilizia organizzate dal INAIL e dalle Regioni e potranno essere pubblicate su riviste di settore. Gli elaborati premiati potranno inoltre essere trasmessi alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro per la procedura di validazione come “buone prassi”.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. valorizza il ruolo delle cosiddette buone prassi ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e le definisce come soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. le buone prassi devono essere elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL e dagli organismi paritetici di cui all'art. 51. Successivamente devono essere validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, previa istruttoria tecnica dell'INAIL, che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione.

Tutti i lavori ritenuti interessanti entreranno a far parte dell'archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili che sarà consultabile sul sito dell'INAIL.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma nel corso di una giornata dedicata al tema della prevenzione in edilizia.

I CORSI IN PROGRAMMA DA SETTEMBRE

- **Giovedì 12 Settembre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori rischio basso***.
- **Giovedì 12 e 19 Settembre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori rischio alto***.
- **Giovedì 12 Settembre** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori (mansioni impiegate)***.
- **Giovedì 19 Settembre** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori rischio alto (operai)***.
- **Martedì 24 Settembre** dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli art. 37, 73 del D.Lgs. 81/08 per ***addetti alla conduzione di escavatore, pala e terna***.
- **Venerdì 04 Ottobre** dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli art. 37, 77 del D.Lgs. 81/08 per ***addetti ai lavori in quota ed utilizzo DPI di 3° categoria***.
- **Mercoledì 09 e 16 Ottobre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***addetti al primo soccorso***.
- **Mercoledì 16 Ottobre** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***addetti al primo soccorso***.
- **Mercoledì 23 Ottobre** orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***addetti antincendio***.
- **Mercoledì 23 Ottobre** orario 08.30-13.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***addetti antincendio***.
- **Lunedì 28 Ottobre** dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 per ***RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)***.
- **Lunedì 28 Ottobre** dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli art. 37 del D.Lgs. 81/08 per ***dirigenti/RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)***.

(I corsi potrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)